



A sostegno della pretesa creditoria, l'ingiungente deduceva che, con la sottoscrizione del suddetto contratto, [REDACTED] deceduto a Roma in data 03/04/2013 (doc. n. 5, fasc. monitorio) lasciando eredi gli odierni opposenti, si obbligava al pagamento di 48 rate mensili di € 376,25 cadauna, per un totale di € 18.060,00 (doc. 2 fasc. monitorio); dopo aver provveduto al pagamento di quattordici rate pari ad € 3.776,11 in linea capitale (doc. 4 fasc. monitorio), si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate residue.

Nel contratto era stato pattuito il TAN dell'8,89%, mentre il TAEG dichiarato era pari a 10,09%, nei limiti del tasso soglia rilevato per la categoria di operazioni "Crediti personali" con riferimento al trimestre di riferimento (doc. 3 fasc. monitorio); anche il tasso moratorio pattuito era inferiore al tasso soglia (art. 4 delle Condizioni Generali di Finanziamento).

Nell'evocare in giudizio la [REDACTED] gli opposenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“in via principale

DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;

ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., e nella determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto,

DICHIARARE la inefficacia degli addebiti interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

ACCERTARE e DICHIARARE, l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo all'impugnato rapporto,

ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della resistente delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto e per l'effetto DICHIARARE la non debenza delle somme cartolarizzate nel provvedimento opposto,

in via subordinata

ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile

DETERMINARE il Tasso Effettivo dell'indicato rapporto;

CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:

- 1) responsabilità dell'istituto di credito per aver agito in giudizio con mala fede e per aver concesso abusivamente il credito e non contabilizzato correttamente il *quantum*;
- 2) illegittimità del finanziamento n. 112469 per applicazione del piano di ammortamento alla francese; violazione del divieto di anatocismo e indeterminatezza dell'oggetto del contratto, con conseguente nullità



della clausola convenzionale di determinazione degli interessi e la restituzione da parte dell'intermediario di quanto illegittimamente percepito;

3) nullità del contratto e violazione del Codice del Consumo (artt. da 33 – a 37 e del dovere di buona fede, in quanto il finanziamento è stato sottoscritto da [REDACTED] nella forma del “contratto per adesione”, ossia è stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli, predisposti dall'istituto di credito opposto e sottoscritti per adesione del debitore.

4) illegittimità del decreto opposto in ordine al credito vantato (mancanza di prova adeguata del credito);

5) indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato: indicazione nel contratto di un I.S.C. diverso rispetto a quello effettivamente applicato

Con comparsa depositata in data 13.03.2019 si è costituita in giudizio la [REDACTED] che ha resistito contestando tutto quanto dedotto e allegato da parte opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

In allegato alla comparsa di costituzione, parte opposta ha prodotto il certificato di morte di [REDACTED]

All'udienza di prima comparizione del 14.03.2019, il Giudice, ritenuto che l'opposizione non si fondava su prova scritta o di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto; ha altresì assegnato a parte opponente termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.

Atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione, alla successiva udienza del 26.09.2019, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.

Depositate le memorie istruttorie, la difesa di parte opponente, preso atto della morte di [REDACTED] ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione a suo carico, assumendo che gli altri opposenti, avrebbero rinunciato all'eredità.

Alla successiva udienza del 28/01/2021, il Giudice ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta da parte opponente, al fine di verificare la correttezza del TAEG indicato nel contratto di finanziamento e ha nominato quale CTU il dott. [REDACTED]

All'udienza del 10.11.2021 è stato posto al CTU il seguente quesito:

“previo esame della documentazione contabile e contrattuale depositata in atti, incluso il fascicolo monitorio, verifichi il CTU la corretta indicazione nel contratto di finanziamento del TAEG secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle circolari della Banca d'Italia; con particolare riferimento ai premi assicurativi, accerti il CTU se si è trattato di assicurazione facoltativa od obbligatoria, utilizzando quali indici per la natura obbligatoria dell'assicurazione il fatto che sia un'assicurazione a copertura del credito, abbia la stessa durata del finanziamento e sia stata stipulata contestualmente, a prova contraria dell'obbligatorietà valuti se la società finanziaria ha dimostrato di aver sottoscritto con altri consumatori contratti di finanziamento analoghi alle stesse condizioni e agli stessi prezzi complessivi senza la polizza assicurativa; fatti tali accertamenti, computi il CTU nel TAEG soltanto i premi assicurativi delle polizze obbligatorie.

In caso di accertamento della non corretta indicazione del TAEG sulla base dei criteri innanzi indicati, ridetermini il CTU il saldo dovuto previa applicazione degli interessi sostitutivi previsti dall'art. 125 bis, comma 7, lett. a, TUB e sulla base dell'andamento del rapporto”.



Espletate le operazioni peritali e depositata la Relazione di consulenza tecnica, all'udienza del 07.07.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza a trattazione scritta del 10.05.2023, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Con il primo motivo, gli opposenti deducono che la società finanziatrice avrebbe violato l'articolo 124 bis TUB, per aver concesso a [REDACTED] il credito richiesto senza tener conto delle difficoltà economiche e della situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso versava al momento della stipula del contratto di cui è causa.

L'eccezione risulta del tutto generica e, in ogni caso, sprovvista di qualsivoglia elemento di prova a supporto.

Al riguardo, parte opponente ha dedotto esclusivamente la omissione, da parte della società finanziatrice, delle necessarie preventive verifiche sullo stato patrimoniale del cliente al fine di garantire la sostenibilità del prestito e che, all'epoca dei fatti, [REDACTED] aveva 72 anni, era gravemente malato, tanto che è venuto a mancare il 03/04/2013, era in possesso unicamente dei redditi derivanti da una pensione di inabilità ed era seriamente indebitato.

Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, la Creditis ha chiesto a [REDACTED] copia della documentazione necessaria a valutare le capacità dello stesso di poter far fronte alle obbligazioni restitutorie che avrebbe assunto con la sottoscrizione del contratto di finanziamento (modello 730/2010 redditi 2009 doc. 2 fasc. monitorio).

Inoltre, la società finanziatrice ha dichiarato di aver preventivamente interrogato il sistema di informazione creditizia e le banche dati partecipate, così come previsto dalla normativa, senza aver riscontrato segnalazioni pregiudizievoli a carico di [REDACTED]

A fronte di tali contestazioni e allegazioni, parte opponente non ha fornito la prova che, all'epoca dei fatti, il nominativo di [REDACTED] fosse inserito nelle banche dati dei sistemi di informazione creditizia.

E' noto, invece, che lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno del medesimo, può essere conosciuto dagli Istituti finanziatori proprio attraverso l'interrogazione delle banche dati dei sistemi di informazione creditizia.

Dunque, la mancanza di segnalazioni pregiudizievoli a carico del soggetto da finanziare impedisce di considerare il finanziatore responsabile della mancata valutazione del merito creditizio.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, in linea con quella comunitaria, la verifica del merito creditizio è completa ed esaustiva anche se risulti circoscritta ad una mera disamina dei documenti forniti dal consumatore, non essendo a tal fine indispensabile la consultazione delle banche dati pertinenti.

Parte opposta neppure ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione della situazione di sovraindebitamento di [REDACTED] al momento della concessione del finanziamento *de quo*.



Di poi, non rilevano le condizioni di salute di [REDACTED] non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo alla società finanziatrice di verificare le condizioni fisiche dei soggetti che richiedono la concessione di un finanziamento.

In conclusione, l'eccezione è infondata e va rigettata.

Parte opponente ha poi eccepito la carenza di prova scritta del credito, in violazione del disposto di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB.

Al riguardo, va evidenziato che la Creditis ha azionato in sede monitoria il contratto di finanziamento concesso a [REDACTED] il 6/4/2011.

Conseguentemente, in relazione a tale tipologia di contratto trova applicazione il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento del contratto deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU., sentenza 30/10/2001 n. 13533).

Ciò posto, per i finanziamenti personali come quello azionato da [REDACTED] (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è necessaria la produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, in quanto il piano di rimborso del prestito – ovvero la fonte negoziale del diritto di credito – risulta già concordato nel contratto sottoscritto dal mutuatario e non dipende – come nei rapporti di c/c e nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo *ex post* con gli estratti conto.

Il creditore, dunque, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo del diritto al rimborso del prestito personale per capitale ed interessi maturati, soltanto l'esistenza del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore (doc. 1 fascicolo monitorio e prodotto anche nel presente giudizio) e l'effettiva erogazione della somma mutuata.

Pertanto, la lista movimenti prodotta dalla creditrice opposta al doc. n. 3 non va confusa con l'estratto conto che attesta il saldo finale di un rapporto di conto corrente, trattandosi piuttosto di un elenco riproduttivo dei pagamenti effettuati dal mutuatario dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine, con l'indicazione specifica delle rate a scadere, di quelle scadute e del capitale a scadere.

Nel caso in esame, il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore è stato prodotto già in fase monitoria, mentre parte opponente non ha contestato l'avvenuta erogazione del denaro, tant'è che risultano pagate regolarmente le prime 14 rate per complessivi Euro 3.776, 11.

Di conseguenza, deve ritenersi che, rispetto al contratto di finanziamento azionato in sede monitoria, la creditrice opposta abbia fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso del prestito erogato (art. 2697, primo comma, c.c.).

A fronte di ciò, la debitrice opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.), atteso che, anche a seguito delle verifiche effettuate dal CTU, i pagamenti allegati da parte opponente risultano tutti contabilizzati dal creditore opposto.

Anche tale doglianza è pertanto infondata.



Quanto alla dedotta illegittimità del finanziamento a causa dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese, della conseguente violazione del divieto di anatocismo e indeterminatezza dell'oggetto del contratto, si osserva quanto segue.

Il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata mensile l'importo della quota capitale crescente nel tempo e del capitale residuo, mentre quello degli interessi variabili (decrescenti) non è preventivamente individuabile se non in via meramente ipotetica.

Una volta stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio

Pertanto, in mancanza di specifiche contestazioni, non è riscontrabile alcuna indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese adottato nel caso di specie.

Neppure è possibile sostenere che attraverso l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante, la Banca mutuante abbia effettuato una illegittima capitalizzazione, con conseguente maggiorazione degli interessi corrispettivi pattuiti, da cui discenderebbe un illegittimo effetto anatocistico ex art. 1283 c.c..

Difatti, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.

Ciò in quanto la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Ragione per cui, poiché gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.

In realtà, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.

Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In conclusione, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale.



Un'indebita capitalizzazione degli interessi non si verifica nemmeno a cagione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate e, quindi, anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate.

Siffatta clausola anatocistica non costituisce una sommatoria di tassi di interesse e risulta legittimamente pattuita trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000.

Tale delibera, infatti, prevede espressamente che *“Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata viene a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori; unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.

Mentre, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario o di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora sul capitale residuo vanno computati al netto degli interessi corrispettivi non ancora maturati a tale data (Cass., 04/01/2022, n. 96).

Pertanto, nel contratto di finanziamento con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi.

Tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse ai fini della determinazione TEG, restando gli stessi sempre alternativi tra di loro nell'applicazione.

In conclusione, è infondata anche tale doglianza.

Del tutto generica e meramente assertiva è poi l'eccezione di nullità del contratto per violazione del Codice del Consumo, stante la vessatorietà delle clausole contrattuali.

Difatti, parte opponente deduce al riguardo unicamente che *“le clausole in esso contenute devono essere lette ed esaminate in funzione del raccordo tra le norme del codice civile e quelle del Codice del Consumo (artt. da 33 – a 37) per accertarne in via preliminare la validità; si ritiene infatti che esse appaiono vessatorie in quanto determinano un forte squilibrio in danno della debitrice”*.

Essa neppure indica quali sarebbero le clausole contrattuali asseritamente vessatorie, essendo in grado di determinare un forte squilibrio in danno del debitore.

In mancanza perfino dell'individuazione delle clausole censurate di vessatorietà, non è possibile per il Giudice effettuale una valutazione sotto tale profilo di tutte le clausole contrattuali.

Anche tale eccezione è pertanto infondata in quanto generica.

Infine, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile appositamente espletata, risulta infondata anche la censura riguardante la presunta difformità del TAEG indicato sul contratto di finanziamento rispetto a quello effettivamente applicato.



In tema, va innanzitutto precisato che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri, delle spese e delle tasse e imposte che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.

Neppure può ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di "prezzo" che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.

Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, il TAEG/ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.

Nondimeno, per i contratti di finanziamento rientranti tra le operazioni di credito al consumo vige, ai sensi dell'art. 125-bis TUB, una speciale disciplina sanzionatoria in caso di indicazione di un TAEG inferiore rispetto a quello effettivo.

Nella fattispecie, tuttavia, il CTU all'esito delle operazioni peritali svolte, ha accertato che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento per cui è causa (pari al 10,09%) corrisponde esattamente a quello effettivo (del 10,09%) ricalcolato in base alle condizioni contrattuali.

Ciò a cagione del fatto che risultano correttamente inserite nel computo del TAEG tutti i costi, le spese, gli oneri e le tasse previste o derivanti dal medesimo contratto.

In particolare – a differenza di quanto sostenuto da parte opponente – anche il CTU ha rilevato, sulla base della documentazione contrattuale, che il soggetto finanziato non ha sottoscritto alcuna polizza assicurativa, sicché neppure si pone il problema di accertare se la stessa avesse carattere obbligatorio, e andasse quindi inserita nel computo del TAEG, oppure facoltativa e non andasse, dunque, inserita nel computo del TAEG.

Il CTU ha altresì verificato il mancato superamento del tasso soglia usurario vigente nel trimestre in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento sia da parte degli interessi corrispettivi (cui vanno aggiunti gli altri costi, oneri e spese), che da parte degli interessi moratori.

Infine, il CTU ha dato esauritive risposte alle osservazioni del CTP di parte opponente, sicché le conclusioni cui egli è pervenuto, essendo immuni da errori tecnici o da vizi logico-giuridici, possono essere condivise dal Tribunale e poste a base della presente decisione.

Anche tale doglianza è infondata e va dunque rigettata.

Infine, nessun rilievo assume, ai fini della presente decisione, il decesso di [REDACTED] intervenuto nel corso del giudizio, dopo la notificazione dell'atto di opposizione.

Sul piano processuale, la notizia del decesso della [REDACTED] è stata acquisita attraverso il relativo certificato di morte allegato da parte opposta alla comparsa di costituzione. Ciononostante, il procuratore della [REDACTED] non ha ritenuto di dover dichiarare tale evento ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c., sicché la causa non è stata interrotta.

Sul piano sostanziale, non possono considerarsi verificati gli effetti che gli altri oppositori, [REDACTED] e [REDACTED], assumono di poter trarre dal decesso della [REDACTED] e dalla intervenuta rinuncia all'eredità:



l'estinzione dell'obbligazione a carico dell' [REDACTED] e la riduzione del debito ad essi ascrivibile in proporzione della quota spettante alla *de cuius*.

Difatti, nonostante parte opposta abbia contestato la circostanza della dedotta rinuncia all'eredità di [REDACTED] da parte dei figli [REDACTED] e [REDACTED], questi ultimi non hanno fornito alcuna prova a sostegno della loro allegazione.

Ne consegue che, in mancanza di prova dell'intervenuta rinuncia all'eredità di [REDACTED] non può esservi alcuna riduzione della quota dell'obbligazione *de qua* in favore di [REDACTED] e [REDACTED].

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 9507/2018 del 20.04.2018.

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte opponente, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55 del 2014 e s.m.i. per lo scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9507/2018 del 20.04.2018;
- 2) condanna gli opposenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 12-09.2023

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile